



COMUNE DI LORANZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37

Del 02/09/2021

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno **duemilaventuno** li **due** del mese di **settembre**

alle ore diciannove e minuti zero

in Loranze', ed in una sala del Palazzo Civico a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE.
MARCHIORI CLAUDIO	Sì
GIALDI IVANO DOMENICO A.	Sì
COBETTO ROBERTO	Sì
Totale Preseti:	3
Totale Assenti	0

Assiste alla seduta il Segretario CALVETTI Dott. Claudio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, MARCHIORI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si esprime parere favorevole

In ordine alla regolarità **CONTABILE**

(ai sensi dell'art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000)

Responsabile del Servizio

F.to MARCHIORI Claudio

Si esprime parere favorevole

In ordine alla regolarità **TECNICA**

(ai sensi dell'art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000)

Responsabile del Servizio

F.to CALVETTI Dott. Claudio

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la deliberazione di C.C. n. 8 del 29.01.2021, esecutiva, relativa a:
“ Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023 ” ;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 08.04.2021, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G./Piano Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;

Premesso che in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Dato atto che:

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall’anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018,

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo pari a € 0,00;

Richiamato l'importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015), pari ad € 16.478,23

Dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

Premesso che:

- il Comune di Loranze ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2021, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 3,00 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 3,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Ritenuto di:

esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67, comma 5 lett. b) del CCNL 21.5.2018, delle somme necessarie per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 56 quater CCNL 2018, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a € 2.026,00;

In particolare tali obiettivi sono contenuti nel Piano della Performance approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 08.04.2021;

che vengono qui di seguito elencati

Produttività	Euro	5.050,00
Responsabilità specifiche	Euro	3.000,00
Indennità di rischio	Euro	600,00

Si precisa che i suddetti importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica

- Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance 2021. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;

Sono fatte salve, in ogni caso, le piccole modifiche, che la delegazione ritenga opportune.

Appurato che:

- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013; e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'“Equilibrio di Bilancio” dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di esprimere gli indirizzi per la costituzione variabile del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2021 e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;
2. di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009 nei termini riportati in premessa;
3. di inviare il presente provvedimento al Responsabile Area Risorse Umane per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2021 presentano la necessaria disponibilità.
4. Di inviare il presente provvedimento al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza

Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del TUEL – D.Lgs 267/2000;

Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL – D.Lgs 267/2000.

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. del Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.